

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il presente documento contiene le modifiche che si intendono apportare:

- al Regolamento IVASS n. 52/2022, che ha dato attuazione all'articolo 45, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122, in virtù del quale, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, è stato consentito alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di derogare, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del menzionato decreto, alle norme del Codice civile sui criteri di valutazione dei titoli "non durevoli";
- al Regolamento ISVAP n. 38/2011 e, in particolare, all'articolo 8, comma 2, per chiarire che, nel determinare l'ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, le imprese devono fare riferimento ai criteri *Local Gaap* anche se redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS entro il 9 febbraio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: valutazionetitoli2022@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata, da compilare in formato *word*.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni dell'IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 25 gennaio 2023

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOLTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

PROPOSTE DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Nell'agosto 2022, il legislatore – considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari – ha stabilito che le imprese potessero valutare per il 2022 i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”).

Il legislatore, con il cosiddetto Decreto Aiuti *quater*¹, è nuovamente intervenuto sulla predetta norma² inserendo un riferimento al criterio di calcolo della riserva indisponibile (evidenziata in carattere “grassetto corsivo”, nella nota 2). In particolare, ha previsto, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (cd. *shadow accounting*). La modifica ha l'effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell'impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili.

Pertanto, l'entrata in vigore della recente modifica normativa ha richiesto un intervento dell'Istituto sulla regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa *Solvency II*. A tal fine è stato aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

2. Struttura del provvedimento

Il Provvedimento disciplina due aspetti, dedicati rispettivamente all'introduzione di modifiche e integrazioni ai Regolamenti dell'Istituto:

¹ Decreto legge 18 novembre 2022 n. 176 convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2022, n. 122.

² L'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati “**destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.** In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.”.

- a. n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2022, n. 122;
- b. n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Di seguito una sintesi degli interventi che si intendono effettuare sui citati Regolamenti.

a. Modifiche al Regolamento IVASS n. 52/2022

Le modifiche sono volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di svalutazione di titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, in particolare riguardano:

- i) l'**articolo 2**, nel quale si intende modificare la lettera c) recante la definizione di "data di riferimento" e aggiungere la lettera m) per includere quella di "bilancio intermedio". Anche le ulteriori modifiche che si intendono apportare agli articoli 4, commi 1 e 8, sono conseguenti all'introduzione nel Regolamento del concetto di bilancio intermedio;
- ii) l'**articolo 5**, che disciplina le modalità di funzionamento della riserva indisponibile. In particolare si intende intervenire sui **commi 1 e 6** prevedendo, in conformità alla modifica introdotta dalla legge di conversione del decreto legge, che, nel calcolo della riserva indisponibile riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa debba tenere conto anche dell'effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Per quanto riguarda la relazione semestrale, è stato chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno. Inoltre, sempre nell'articolo 5, si intendono aggiungere i commi 7 e 8. Il **comma 7** prevede che, nell'eventuale proposta di distribuzione di utili o di altri elementi patrimoniali, l'organo amministrativo debba attestarne la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità individuato dall'impresa ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Il **comma 8** chiarisce che l'impresa, anche nel caso in cui predisponga situazioni infrannuali (bilanci intermedi) propedeutiche alla distribuzione di utili, deve predisporre la relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, nonché attenersi a quanto disposto nel comma 7 a proposito dell'attestazione di compatibilità;
- iii) l'**articolo 6**, nel quale si introdurrebbe l'obbligo di comunicare all'IVASS anche la eventuale proposta di distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 sopra menzionati.

Si riporta sotto il testo del vigente Regolamento n. 52/2022 nel quale sono evidenziate le modifiche e integrazioni sopra illustrate.

b. Modifiche al Regolamento ISVAP n. 38/2011

Si intende modificare anche l'articolo 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38/2011 - che individua i criteri per la determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono il riferimento per il calcolo del rendimento della gestione separata - al fine di risolvere dubbi interpretativi sollevati dal mercato concernenti le imprese che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali. In particolare, la modifica è volta a chiarire che dette imprese, nel determinare l'ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, devono fare riferimento ai criteri *Local Gaap* e, quindi,

valutarle in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e relative disposizioni attuative.

Si riporta sotto il testo del vigente articolo 8, comma 2, del citato Regolamento n. 38/2011 nel quale è evidenziata la modifica sopra illustrata.

3. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle nuove disposizioni nazionali in materia svalutazione dei titoli non immobilizzati contenute nell'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti le modalità di funzionamento della riserva indisponibile, anche con riferimento ai cd. bilanci intermedi, come definiti nell'articolo 2 del Regolamento stesso.

È stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 54/2022, poiché: i) si tratta di atto regolatorio di attuazione di una fonte normativa superiore che ne impone l'adozione di urgenza; ii) la sua applicazione non comporta costi addizionali per i destinatari.

Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate all'articolo 8, comma 2, del Regolamento n. 38/2011, la VIR e l'AIR sono state omesse in quanto dette modifiche hanno finalità interpretativa e, comunque, la loro applicazione non comporta costi addizionali per i destinatari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento IVASS n. 54/2022.

Si propongono di seguito per la consultazione i testi:

- a) del Regolamento IVASS n. 52/2022;
- b) dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38/2011 con evidenza delle relative proposte di modifica.

a) REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022

REGOLAMENTO IVASS CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, e, in particolare, l'articolo 45, comma 3-*octies* che, considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-*novies*, che attribuisce all'IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II

Disposizioni relative all'esercizio della facoltà

- Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)
- Art. 5 (Riserva indisponibile)
- Art. 6 (Comunicazioni all'IVASS)

Titolo III

Disposizioni finali

- Art. 7 (Abrogazioni)
- Art. 8 (Pubblicazione)
- Art. 9 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45, commi 3-*octies*, 3-*novies* e 3-*decies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - b) "commento alla relazione semestrale": il commento di cui all'allegato 6 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;
 - c) "data di riferimento": il 31 dicembre per il bilancio, ~~e~~ il 30 giugno per la relazione semestrale e la data di chiusura per gli altri bilanci intermedi;
 - d) "impresa di assicurazione italiana": l'impresa di assicurazione e l'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica italiana e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione o di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2 del Codice o della riassicurazione;
 - e) "nota integrativa": nota integrativa al bilancio d'esercizio di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008;

- f) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- g) “organo di controllo”: il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all’articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- h) “relazione sulla gestione”: la relazione di cui all’art. 94 del Codice;
- i) “titoli non durevoli”: investimenti in titoli compresi nelle voci C.III.1 (Azioni e quote), C.III.2 (Quote di fondi comuni di investimento) e C.III.3 (Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso) dello Stato Patrimoniale Attivo di cui all’allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa e, come tali, presenti nel portafoglio ad utilizzo non durevole;
- l) “ultimo valore approvato”: il valore risultante dall’ultimo - rispetto alla data di riferimento - bilancio di esercizio approvato;
- m) “bilancio intermedio”: situazione patrimoniale richiesta da disposizioni normative o volontariamente predisposta dall’impresa a una data diversa da quella di chiusura del bilancio di esercizio.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Codice, redigono il bilancio di esercizio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Titolo II

Disposizioni relative all’esercizio della facoltà

Art. 4

(Modalità di esercizio della facoltà)

1. ~~Ai fini della redazione del bilancio e della relazione semestrale, l’~~impresa che si avvale della facoltà di cui all’articolo 45, comma 3-*octies* del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni con legge 4 agosto 2022, n. 122, che, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, potrà essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, valuta i titoli non durevoli in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio a tale data, al costo d’acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato alla data di riferimento sia inferiore all’ultimo valore approvato o, per i titoli non presenti nel portafoglio, al costo d’acquisizione.
3. L’organo amministrativo dell’impresa delibera l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio o della relazione semestrale anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all’articolo 154-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,

la relazione è preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

4. Nella relazione dei responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidità.
5. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'articolo 2429, comma 1, del codice civile o, per la relazione semestrale, nel termine di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008.
6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa, così come definiti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 30 del Codice, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1.
7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facoltà di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa o nel commento alla relazione semestrale:
 - a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto *i*) della nota integrativa e punto *h*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - b) il raffronto del valore iscritto alla data di riferimento con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale);
 - c) gli effetti dell'esercizio della facoltà sull'utile (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa e punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale).
8. L'impresa che ha esercitato la facoltà di cui al comma 1 ai fini della redazione del bilancio o della relazione semestrale a una determinata data di riferimento, riporta nella nota integrativa (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa) o nel commento alla relazione semestrale (punto *q*) delle "Informazioni sulla gestione" del commento alla relazione semestrale) relativi alla prima data di riferimento successiva gli effetti derivanti:
 - a) dall'eventuale cessione dei titoli nel corso del semestre successivo alla data di riferimento;
 - b) dalla valutazione dei titoli alla data di riferimento successiva.

Art. 5 (Riserva indisponibile)

1. L'impresa che esercita la facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti in bilancio o, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre, tra il costo d'acquisizione e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del

relativo onere fiscale e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi.

2. Se gli utili dell'esercizio o le riserve di utili o le altre riserve patrimoniali disponibili non sono sufficienti a costituire la riserva indisponibile per l'ammontare determinato secondo il comma 1, l'impresa destina a tal fine gli utili degli esercizi successivi.
3. L'impresa indica in nota integrativa (parte C, punto 1) l'ammontare della riserva indisponibile di utili, al netto del relativo onere fiscale, distintamente per la gestione danni e la gestione vita, evidenziandone la parte che impegna gli utili degli esercizi precedenti, l'utile dell'esercizio e gli utili di esercizi successivi.
4. L'impresa indica nella relazione sulla gestione l'effetto della mancata svalutazione sui dati e le informazioni fornite, ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
5. L'organo amministrativo valuta la compatibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, con la posizione patrimoniale ed economica dell'impresa, con particolare riferimento al caso in cui utili degli esercizi successivi sono destinati alla riserva indisponibile.
6. L'impresa indica nel commento alla relazione semestrale l'ammontare della differenza tra i valori iscritti in relazione semestrale dei titoli per i quali la facoltà è esercitata ed i valori di mercato rilevati alla data di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi.
7. L'organo amministrativo formula l'eventuale proposta di distribuzione di utili e di altri elementi patrimoniali, anche sulla base della relazione di cui all'articolo 4, comma 3, e ne attesta la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità individuato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nel caso in cui l'impresa predisponga bilanci intermedi.

Art. 6

(Comunicazioni all'IVASS)

1. L'impresa comunica all'IVASS l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4, comma 1, e l'eventuale proposta di distribuzione dei dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, entro quindici giorni dall'adozione della delibera dell'organo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, specificando le informazioni indicate all' articolo 4, comma 7, e all'articolo 5, commi 3 e 6.
2. L'impresa comunica tempestivamente all'IVASS la cessazione dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 4.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 7 (Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento IVASS n. 43 del 12 febbraio 2019.

Art. 8 (Pubblicazione)

1. Il Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

b) REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011

(*Omissis*)

Art. 8

(Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata)

1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui all'articolo 30 del Regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche può essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del Regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21.
2. Ai fini di cui al comma 1, le attività sono valutate in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e alle relative disposizioni attuative il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa.
3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 9.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, l'impresa può individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale delle riserve matematiche della gestione separata, specifiche attività che non sono inserite tra le attività della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui all'articolo 7. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 9, sono valutate

a valore corrente e sono iscritte in una apposita sezione del libro mastro di cui all'articolo 12, comma 2.

5. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verrà riconosciuto dalla cedente agli assicurati.

(Omissis)

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in 15 giorni. All'esito della procedura di pubblica consultazione, l'IVASS renderà pubblici i risultati e le proprie conseguenti determinazioni.